



PROVINCIA DI LIVORNO
Lettera Contratto

Livorno, li _____

Spett.le

Mappogeognostica s.r.l.

Località Biagioni, 60

55100 Spianate, Lucca (LU)

P.I. 02019570460

mappogeognostica@virgilio.it

mappogeognostica@pec.it

Oggetto: Proposta contrattuale relativa al servizio di approfondimento della verifica sperimentale delle caratteristiche dei terreni di fondazione mediante indagini geotecniche e geognostiche in sito ed in laboratorio propedeutiche per la Progettazione definitiva degli Interventi di restauro e risanamento conservativo per lavori di adeguamento alle norme antisismiche, all'efficienza energetica, all'adeguamento impianti ed all'abbattimento delle barriere architettoniche SULL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CALAFATI 11, LIVORNO
CIG 9167967DB1

Questa Amministrazione Provinciale, dovendo predisporre il progetto per l'affidamento del Servizio di cui in oggetto, di importo stimato ampiamente inferiore all'importo di € 139.000,00, ha richiesto un preventivo a Codesta spett.le Impresa,

Codesta Impresa ha rimesso il proprio preventivo quantificando l'importo del servizio in complessivi € 3.490,00 oltre IVA al 22% per € 767,80 per complessivi € 4.257,80, importo ritenuto congruo, ed è pertanto stato individuato come soggetto affidatario.

Sulla base del preventivo rimesso, l'Amministrazione ha redatto il progetto - ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - del servizio per l'incarico relativo all' "Approfondimento di verifica sperimentale delle caratteristiche dei terreni di fondazione mediante indagini geotecniche e geognostiche in sito ed in laboratorio propedeutiche per la Progettazione definitiva degli Interventi di restauro e risanamento conservativo per lavori di adeguamento alle norme antisismiche, all'efficienza energetica, all'adeguamento impianti ed all'abbattimento delle barriere architettoniche SULL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CALAFATI 11, LIVORNO", per l'importo di € 3.490,00 oltre IVA al 22% per € 767,80 per complessivi € 4.257,80.

Si precisa che, sebbene non si tratti pienamente di servizio a carattere intellettuale, data l'assenza di attività all'interno dell'edificio oggetto di indagini, esso non comporta rischi derivanti da interferenze e, pertanto, non si procederà alla redazione del DUVRI né alla quantificazione preventiva dei costi per la sicurezza derivanti da interferenze.

Si riportano di seguito, ai fini di una vostra espressa accettazione, le clausole relative al detto rapporto contrattuale, dando atto i dipendenti della stazione appaltante e/o i professionisti incaricati cui è affidato un ruolo/incarico nell'esecuzione del contratto non si trovano in situazione di conflitto di



PROVINCIA DI LIVORNO

Lettera Contratto

interessi ai sensi dell'art.42 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e, per quanto riguarda i dipendenti, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.

Oggetto del contratto

Il contratto ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

Il servizio prevede le attività di "Approfondimento di verifica sperimentale delle caratteristiche dei terreni di fondazione mediante indagini geotecniche e geognostiche in sito ed in laboratorio propedeutiche per la Progettazione definitiva degli Interventi di restauro e risanamento conservativo per lavori di adeguamento alle norme antisismiche, all'efficienza energetica, all'adeguamento impianti ed all'abbattimento delle barriere architettoniche SULL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA CALAFATI 11, LIVORNO"

In particolare il servizio consisterà nelle seguenti attività:

PROVA	U.M.	QTA
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diam. Compreso tra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare	m	10
Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a distruzione di nucleo Ø 85-145 mm comprensiva dell'esame del cutting, in terreni a granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di durezza media. per profondità comprese tra m 0 e m 30 p.c.	m	15
Installazione di piezometri a tubo aperto, metallico o in PVC del diametro di un pollice, installati. Sono compresi: la fornitura del manto drenante; l'esecuzione di tappi impermeabili in fori già predisposti. È compreso quanto altro occorre per dare il piezometro completo e funzionante. È esclusa la fornitura del pozzetto protettivo. Per profondità misurate a partire dal piano di campagna fino a 80,00 m: Per ogni metro lineare di tubo installato	m	15
Esecuzione prove sismiche tipo "down-hole", in fori appositamente predisposti, con qualsiasi tipo di energizzazione escluso l'uso di esplosivi, con sismografo digitale multicanale e sensore tridimensionale. In onde P ed SH, con intervallo di misura di 1.0 m, per ogni registrazione a profondità maggiore di m 30 . Comprensiva di postazione ed interpretazione indagine, installazione di tubo in PVC di ml 35, cementazione del foro e fornitura e posa di pozzetto metallico di protezione.	cad.	1

L'importo complessivo del contratto in oggetto è quantificato nell'offerta presentata da Codesta Impresa, che costituisce parte integrante del presente documento.

Ai sensi dell'art. 26 del D. L.gs. n. 81/08 si specifica che l'esecuzione del presente contratto non comporta rischi derivanti da interferenze delle lavorazioni e pertanto non deve procedersi alla redazione del DUVRI né alla quantificazione preventiva dei costi per la sicurezza derivanti da interferenze.

Modifiche al contratto di appalto

La Provincia di Livorno si riserva la facoltà di introdurre varianti in aumento o in diminuzione al presente contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera e) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii fino ad un massimo del 30% dell'importo contrattuale. Sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, trova applicazione il comma 12 del citato art. 106.



PROVINCIA DI LIVORNO

Lettera Contratto

Stipula del contratto e condizione sospensiva dell'efficacia

Il contratto si intenderà stipulato alla data di ricezione dell'accettazione della proposta contrattuale fornita nella documentazione di gara e inoltrata all'affidatario tramite PEC.

La comunicazione di accettazione della proposta contrattuale, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà pervenire **unicamente via p.e.c.** al seguente indirizzo: **provincia.livorno@postacert.toscana.it**

Se non già adottata la determinazione di impegno di spesa, il contratto così stipulato produrrà i propri effetti soltanto dalla data di esecutività della medesima, i cui estremi saranno tempestivamente comunicati a Codesta Impresa. In caso contrario, gli effetti si produrranno dalla data di accettazione della proposta contrattuale.

Modalità e termine di esecuzione

Il servizio sarà espletato nel 2022. In particolare:

- ⌚ la consegna del materiale prodotto dovrà avvenire entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

Penali

In caso di ritardo sarà applicata una penale determinata nella misura giornaliera dello 1 per mille dell'importo netto del cottimo, il cui ammontare complessivo non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale.

Corrispettivo e termine di pagamento

Per il servizio di cui all'oggetto sarà corrisposto il corrispettivo di cui al precedente articolo "Oggetto del contratto".

I pagamenti avverranno nel seguente modo:

- ⌚ in un'unica soluzione alla consegna dei certificati di prova.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 ed esclusivamente nei casi ivi previsti, la Provincia di Livorno corrisponderà direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi, fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, senza che l'appaltatore si possa opporre.

In tal caso l'appaltatore dovrà emettere la fattura elettronica per l'intero importo del pagamento e contestualmente inviare, a mezzo pec, copia delle fatture emesse dal/dai subappaltatore/i relative alle prestazioni da questi effettuate; con riferimento a tali fatture dovrà essere rilasciato apposito visto da parte del Direttore dell'Esecuzione, ai fini del controllo di conformità tra quanto eseguito e quanto autorizzato con il subappalto.

La stazione appaltante provvederà, acquisito il DURC sia dell'appaltatore sia del subappaltatore, a liquidare all'appaltatore l'importo complessivo fatturato al netto dell'IVA, ed a pagare, rispettivamente, al subappaltatore gli importi delle prestazioni eseguiti, come risultanti dalle relative fatture da questo emesse, mentre all'appaltatore, l'eventuale residua parte fino al raggiungimento dell'importo complessivo.

La liquidazione avverrà nel rispetto dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D.lgs. 231/2002, data la complessità



PROVINCIA DI LIVORNO

Lettera Contratto

del procedimento ex art. 48bis del d.P.R. 602/1973, D.lgs. 50/2016, d.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti, in materia di verifica dei requisiti del contraente e della prestazione, il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa apposizione, sulla medesima, del visto di regolare esecuzione da parte del D.E.

È fatta salva l'applicazione di termini superiori ai sensi del predetto art. 4 unitamente a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti.

L'emissione, la trasmissione ed il ricevimento della fattura dovranno seguire le norme di cui al regolamento ex D.M. 3 aprile 2013, n. 55

Tutti i pagamenti verranno disposti, per il solo corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA - ai sensi dell'art. 1, co. 629, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, "Legge di Stabilità 2015" - a mezzo di mandati emessi dalla Provincia, intestati a Mappogeognostica s.r.l., Località Biagioni, 60, 55100 Spianate, Lucca (LU). Il versamento dell'imposta indicata in fattura sarà effettuato direttamente dall'Amministrazione appaltante secondo le modalità e i termini indicati con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 23.1.2015, ai sensi dell'art. 17-ter del d.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.

L'operatore economico per ottemperare a quanto disposto dalla citata normativa, dovrà emettere regolare fattura con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

L'affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, si obbliga ad osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti ed accetta le condizioni di cui al presente contratto e le penalità.

Il pagamento è subordinato alla regolarità contributiva ed assicurativa dell'affidatario nonché dei subappaltatori che hanno svolto prestazioni relative al pagamento da effettuare, risultante dai D.U.R.C. richiesti dalla stazione appaltante.

Nel caso il D.U.R.C. evidenziasse una irregolarità contributiva e/o assicurativa dell'affidatario, o di uno o più dei subappaltatori, a seguito della verifica di cui al precedente capoverso, il Responsabile del Procedimento tratterà dalla fattura l'importo corrispondente all'inadempienza affinché l'amministrazione possa disporre la corresponsione di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, del subappaltatore, dei soggetti titolari di sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, quarto periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, impiegato nell'esecuzione del servizio, il RUP attiverà le procedure stabilite all'art. 30, comma 6, del medesimo decreto, e nei casi previsti dal predetto art. 30, comma 6, la stazione appaltante provvederà direttamente al pagamento delle retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore oppure al subappaltatore inadempiente, in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016.

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto debbono essere registrati su apposito/i conto/i corrente/i dedicato/i e debbono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. In tali documenti deve essere riportato il codice CIG 9167967DB1 e CUP J48B20001460001 assegnato al presente servizio/fornitura.



PROVINCIA DI LIVORNO

Lettera Contratto

Le parti, con la stipula del presente atto, assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come disciplinati dalla legge n. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi del citato art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., il contraente, l'eventuale subappaltatore e l'eventuale subcontraente dovranno utilizzare, anche in via non esclusiva, apposito/i conto/i corrente/i, acceso/i esclusivamente presso una banca o la società Poste italiane SpA, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone che possono riscuotere, delegate ad operare sul/i tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i oppure, nel caso di conto preesistente, entro sette giorni dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica.

Tutti i pagamenti, compresi quelli effettuati dai subappaltatori e dai subcontraenti, avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, documenti che dovranno riportare il codice CIG sopra evidenziato.

Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà essere utilizzato anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, bconsulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclusiva all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale oppure di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del presente contratto.

Il contraente si impegna, altresì, ad inserire negli eventuali contratti di subappalto o subcontratti apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.; si impegna, inoltre, a comunicare immediatamente alla Provincia di Livorno ed alla Prefettura di Livorno la notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità ed a trasmettere alla stessa Provincia di Livorno copia del contratto sottoscritto.

I pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 999,99, relative all'appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcontratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di denaro contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Obbligo di informazione

È fatto obbligo all'affidatario di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni con la finalità di condizionarne il regolare e corretto svolgimento.



PROVINCIA DI LIVORNO

Lettera Contratto

Esecuzione, verifica e ultimazione

Per il servizio-in esame, visto l'importo, il certificato di regolare esecuzione viene sostituito con l'apposizione del visto del direttore dell'esecuzione/RUP sulle fatture di spesa, previa verifica da parte dello stesso della corrispondenza del servizio svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei servizi effettivamente eseguiti.

Ferma restando la suddetta disposizione, l'Amministrazione ha sempre il diritto di eseguire verifiche durante l'esecuzione del servizio.

Trattamento dei lavoratori

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente cottimo, l'affidatario è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio.

L'affidatario si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'affidatario è responsabile in solido, nei confronti della Provincia, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'affidatario dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Provincia.

L'affidatario è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 105 c.9 del Codice di cui al del D.L.vo 50/2016.

L'affidatario è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale applicabile agli addetti al servizio, vigente al momento della firma della presente lettera contratto.

La regolarità contributiva ed assicurativa dell'affidatario e delle Imprese subappaltatrici, sarà verificata dalla Provincia prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003.

Sicurezza della prestazione

Con la sottoscrizione del presente atto l'impresa si obbliga a rispettare ed applicare integralmente



PROVINCIA DI LIVORNO

Lettera Contratto

quanto previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, nonché a fornire tutti gli elaborati, dati ed informazioni che verranno richiesti dal committente.

L'esecuzione del/la presente servizio/fornitura non comporta rischi derivanti da interferenze delle lavorazioni e, pertanto, non deve procedersi alla redazione del DUVRI né alla quantificazione preventiva dei costi per la sicurezza derivanti da interferenze.

Disciplina del subappalto e affidamento a cottimo

Secondo quanto stabilito all'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, le prestazioni di cui all'art. 2 del presente atto sono subappaltabili nel limite massimo del 49%.

Resta ferma in ogni caso la responsabilità dell'affidatario, che rimarrà l'unico referente nei confronti del committente in ordine ad ogni attività svolta dagli eventuali subappaltatori. L'affidatario è, altresì, solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente nonché dell'integrale osservanza, sempre da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o del cottimista, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del Codice.

Incombono anche sul subappaltatore e sul subcontraente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.. A tal fine i relativi contratti dovranno contenere, a pena di nullità, apposita clausola con cui le parti assumono tali obblighi.

L'autorizzazione al subappalto o cottimo è subordinata all'acquisizione con esito positivo da parte della Provincia del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta per la quale viene richiesta l'autorizzazione stessa, oltre che delle ulteriori seguenti documentazioni:

- dichiarazione circa la sussistenza o meno di forme di collegamento e controllo tra l'impresa subappaltante e l'impresa subappaltatrice (art. 2359 del C.C.). In caso di affidatario costituito da raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario, tale dichiarazione deve essere resa da tutti i componenti;
- contratto di subappalto, sospensivamente condizionato all'ottenimento dell'autorizzazione, nel quale deve essere indicato puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici. Al contratto deve essere allegato il computo metrico estimativo, nel quale sono evidenziati separatamente gli oneri relativi alla sicurezza con riferimento alle prestazioni oggetto del subappalto, non soggetti a ribasso, e dal quale si evinca che i prezzi non vengono ribassati di oltre il 20% rispetto a quelli di aggiudicazione (art. 105 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 20, comma 3, della L.R.T. n. 38/2007e s.m.). Nel contratto deve essere riportata, a pena di nullità, la clausola che obbliga entrambi i contraenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. e dettagliatamente riportati nel paragrafo "Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari" del presente documento; le parti devono impegnarsi ad informare la stazione appaltante e la Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;



PROVINCIA DI LIVORNO

Lettera Contratto

- dichiarazione sostitutiva inerente l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, completo di tutti i dati necessari per la verifica d'ufficio;
- dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza, a suo carico, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- documenti attestanti il possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 16 della L.R.T. n. 38/07;
- dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in relazione alla prestazione subappaltata;
- dichiarazione dell'impresa subappaltatrice dell'organico medio annuo, nonché dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (art.90 D.L.vo 81/2008).

Tutta la documentazione sopra descritta deve essere depositata presso il committente almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Qualora, a seguito di apposita verifica della stazione appaltante, sia stata dimostrata la sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a carico del subappaltatore, l'affidatario deve provvedere alla sua sostituzione con altro operatore in possesso dei requisiti generali.

L'ente appaltante è comunque tenuto all'acquisizione del D.U.R.C. relativo all'impresa sub-affidataria e l'inizio delle prestazioni di quest'ultima è subordinato all'acquisizione con esito positivo di tale documento.

Nel caso l'appaltatore intenda avvalersi di sub-contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, l'appaltatore stesso è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante con indicazione del nome del sub-contrattante, dell'importo del sub-contratto e dell'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Alla comunicazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'iscrizione della Camera di Commercio dell'impresa sub-affidataria, una dichiarazione del legale rappresentante di quest'ultima relativa al tipo di contratto di lavoro applicato nella propria impresa, nonché copia del sub-contratto nel quale deve essere inserita apposita clausola che impegna i contraenti ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i. ed al precedente paragrafo "Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari", nonché l'impegno ad informare la stazione appaltante e la Prefettura territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'inizio delle prestazioni da parte del sub-affidatario è subordinato alla verifica della regolarità della documentazione sopra indicata da parte della Stazione appaltante.

Qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato, nonché siano variati i requisiti del subappaltatore, è fatto obbligo al subappaltatore di acquisire una nuova autorizzazione integrativa.

L'autorizzazione al subappalto potrà essere revocata nel caso in cui si verifichi l'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.

Per tutto quanto qui non previsto, trova applicazione l'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016.

Coperture assicurative

Al momento della sottoscrizione del presente l'impresa affidataria dovrà presentare copia della propria assicurazione per la responsabilità civile e professionale.



PROVINCIA DI LIVORNO

Lettera Contratto

Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 105 co.1 del Codice di cui al D.L.vo 50/2016.

È fatto salvo quanto stabilito all'art. 106, comma 1, lettera d), del predetto D.Lgs. n. 50/2016.

Risoluzione e recesso

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del Codice. Il contratto si risolve in presenza di una o più delle condizioni previste all'art. 108, comma 1, del Codice. Il contratto si risolve di diritto nei casi indicati all'art. 108, comma 2, del Codice.

Il contratto si risolve, inoltre, per il mancato possesso o perdita dei requisiti di carattere generale accertato a seguito di verifica condotta presso le amministrazioni certificanti, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.

La risoluzione del contratto comporta il pagamento delle prestazioni già eseguite nei limiti dell'utilità ricevuta dall'Amministrazione, con applicazione di una penale pari al 10%

Costituiscono altresì motivo di risoluzione del contratto per grave inadempimento le seguenti fattispecie:

- 1) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di irregolarità assicurative e contributive da parte della ditta affidataria riscontrate tramite D.U.R.C;
- 2) il ripetersi su più di un pagamento in acconto di ritardi nella corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della ditta affidataria risultanti da attivazione della procedura di cui all'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016;
- 3) l'applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Il mancato utilizzo, per le transazioni, del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità finanziaria costituisce causa di risoluzione del presente atto di cottimo. Costituisce, altresì, causa di risoluzione del presente rapporto contrattuale la violazione, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa fornitrice del servizio, degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al d.P.R. n. 62/2013, e del codice di comportamento integrativo della Provincia di Livorno, approvato con deliberazione Giunta comunale n. 7 del 14.1.2014, che, in copia, sono consegnati alla sottoscrizione del contratto.

Per il recesso dal contratto trova applicazione l'art. 109 del Codice.

La Provincia di Livorno si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'affidatario con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ex art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 e s.m.i. successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'affidatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui al citato art. 26, comma 3.

Definizione delle controversie

La competenza alla definizione delle controversie di cui al contratto in oggetto viene demandata, ai sensi dell'art. 20 del codice di Procedura Civile, al Giudice del Tribunale competente.

Nell'ipotesi di iscrizione di riserve sui documenti contabili si procede a norma dell'art. 205 del d.lgs. n. 50/2016, come richiamato dall'art. 206 del medesimo.



PROVINCIA DI LIVORNO

Lettera Contratto

Ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. La transazione deve essere redatta in forma scritta a pena di nullità.

Osservanza di disposizioni di legge e regolamentari

Per quanto non previsto nel presente atto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare la Legge Regione Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. per le disposizioni compatibili con il d.lgs. n. 50/2016, il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii., i provvedimenti attuativi del medesimo ivi richiamati ed il Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, nelle parti ancora vigenti.

Si intendono altresì espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Con la firma per accettazione, l'impresa dà altresì atto dell'approvazione, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, della clausola sospensiva dell'efficacia e delle clausole disposte dai precedenti paragrafi in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pagamenti, risoluzione e recesso. Si ricorda infine che la stipula del contratto sarà perfezionata con il ricevimento del presente contratto sottoscritto per accettazione da parte dell'impresa, ferma restando la sua efficacia sospensivamente condizionata all'esecutività della determinazione di impegno di spesa.

Il Commisario Straordinario per l'Edilizia Scolastica

Maria Ida Bessi

Apposta firma digitale ex D. Lgs. N. 82/2005